

**CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DEL
COMUNE/PROVINCIA DI [...] ATTRAVERSO LA CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI A FAVORE DI
BANCHE OD INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI**

Con la presente scrittura tra

il Comune/ la Provincia di(qui di seguito l'“Ente”) con sede in- Codice fiscale..... rappresentata dal.....

e la BANCA..... con sede in....., Via - Codice Fiscale e Partita IVA, rappresentata dal Sig., munito dei necessari poteri in virtù di (qui di seguito la “Banca”),

PREMESSO CHE

- è interesse delle parti il sostegno del lavoro delle imprese e dell'accesso al credito delle ditte fornitrici di beni e servizi, al fine di attenuare la crisi che ha coinvolto il sistema economico;
- in tale contesto risulta indispensabile individuare strategie a favore delle imprese, finalizzate a rendere possibile l'accesso al credito anche mediante lo strumento della cessione e la certificazione dei crediti come previsto dalla normativa di riferimento ed in particolare: art. 117 del D. Lgs 163/2006 “Codice Unico degli Appalti”; art. 9 comma 3-bis del D.L 185/2008 convertito con la legge di conversione n.2 del 28 gennaio 2009, successivamente integrato e modificato da D.L. 194/2009 convertito con la legge di conversione n. 25 del 26 febbraio 2010, D.L. 78/2010 convertito con la legge di conversione n.122 del 30 luglio 2010, nonché dall'art. 13 comma 1 della Legge 183/2011 (Legge di Stabilità) dall'articolo 13-bis della Legge 94/2012 di conversione in legge del D.L. 7 maggio 2012 n.5 e dal D.M. 19/5/2009 sostituito dal D.M. 25 giugno 2012 come modificato dal D.M. 19/10/2012 e interpretato dalla Circolare n. 36 del 27/11/2012 della Ragioneria Generale dello Stato; D.L. 35/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 (la “Normativa di Riferimento”);
- la Normativa di Riferimento prevede che i titolari di crediti "certi, liquidi ed esigibili", maturati nei confronti degli Enti Locali per somministrazioni, forniture ed appalti, possono presentare alle amministrazioni debtrici istanza di certificazione del credito, ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1^o settembre 1993, n. 385 e ss.m.i.;
- con delibera di Giunta n. del, l'Ente ha approvato lo schema della presente convenzione (la “Convenzione”) per il sostegno dell'accesso al credito dei propri fornitori, disciplinante le condizioni e le modalità operative delle operazioni di cessione di crediti afferenti “spese di investimento” , in attuazione dell'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 185/2008 ed in linea con la Normativa di Riferimento”;
- l'Ente stima un plafond di crediti potenzialmente soggetti a cessione di €,00 tenuto conto della compatibilità dell'ammontare complessivo delle operazioni di cui trattasi rispetto ai vincoli imposti dal Patto di stabilità interno;
- a tal fine l'Ente può certificare istanze nelle forme e con le modalità previste dalla Normativa di Riferimento, riconoscendo, in caso di certificazione positiva, che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati alla data di scadenza, da stabilirsi comunque entro 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di certificazione;
- l'Ente provvede al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti con certificazione rilasciata mediante la Piattaforma Elettronica predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, attestante la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 - a seguito dei dovuti riscontri da parte del [Responsabile del procedimento] sulla esigibilità delle fatture cedute. Non saranno oggetto di cessione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa;

- gli oneri relativi alle cessioni pro soluto dei crediti, maturati alle condizioni concordate negli atti di cessione, saranno solo a carico delle imprese cedenti;
- nel caso di certificazione positiva rilasciata dall'Ente, gli oneri relativi alle cessioni pro soluto dei crediti saranno solo a carico delle imprese che hanno ceduto il credito, con le modalità concordate negli atti di cessione per la durata massima di 12 mesi dalla notifica all'Ente della cessione medesima;
- la Banca ha espresso la propria disponibilità per un importo di €00 a sottoscrivere contratti di cessione del credito pro soluto, oggetto della Convenzione, con i fornitori dell'Ente che ne facciano richiesta all'Ente stesso entro il 31/12/2014, nelle forme e con le modalità previste dalla Normativa di Riferimento, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti del medesimo Ente, riconoscendo, nel caso di certificazione positiva, che trattasi in tal senso di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati al termine convenuto, alle condizioni di cui al successivo articolo 2;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La Banca nell'ambito del presente accordo si rende disponibile a sottoscrivere con le Imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni e lavori pubblici rientranti nelle "Spese di investimento" dell'Ente, contratti di cessione "pro soluto" di importo unitario superiore a 50.000,00 euro di crediti vantati dalle Imprese medesime nei confronti dell'Ente e maturati dopo il 31/12/2012.

L'Ente provvederà alla certificazione dei crediti in linea con la Normativa di Riferimento e secondo le modalità di cui al successivo articolo 2).

Sono esclusi dalla Convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.

ARTICOLO 2: CONDIZIONI E MODALITA'

Le Imprese titolari di crediti nei confronti dell'Ente, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1), potranno proporre alla Banca la cessione "pro soluto" di tali crediti; la Banca si riserva comunque di non aderire alla richiesta nelle ipotesi di ritenuta inammissibilità da segnalare prontamente all'Ente.

A tal fine il creditore potrà presentare, secondo le modalità di cui alla Normativa di Riferimento, istanza di certificazione mediante la Piattaforma Elettronica predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. A tal fine, l'Ente dichiara di aver già provveduto alla propria registrazione sulla predetta Piattaforma Elettronica. Effettuate le verifiche previste dalla normativa vigente ed in linea con la stessa, accertata la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica, il Responsabile del Settore Economico Finanziario certificherà, mediante utilizzo della sopra citata Piattaforma Elettronica e con le modalità ivi previste, se il credito è "certo, liquido ed esigibile" ai sensi delle disposizioni contenute nella Normativa di Riferimento e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, ovvero ne verificherà l'inesistenza parziale o totale, ovvero l'inesigibilità anch'essa parziale o totale.

La Certificazione conterrà, tra l'altro, l'indicazione della data massima entro cui l'Ente effettuerà il pagamento alla Banca ed i riferimenti del CIG e, ove necessario, del CUP relativi all'appalto che ha originato il credito oggetto di cessione, in linea con le disposizioni di cui alla Legge n.136 del 13/8/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora, al momento della certificazione, non fosse possibile per l'Ente fornire i predetti riferimenti, gli stessi potranno essere forniti in un momento immediatamente successivo. L'Ente si impegna pertanto sin d'ora a fornire i predetti riferimenti, con separata comunicazione, entro e non oltre 30 giorni dalla Certificazione.

Con riferimento alle verifiche sulla regolarità contributiva previste dalla normativa vigente, l'art. 6, comma

11 ter, del D.L. 35/2013 - convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 - prevede che le stesse siano effettuate ai fini del pagamento dei crediti, con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento, in sede di certificazione, evidenzi una inadempienza contributiva, si applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Nessuna verifica sarà effettuata pertanto in capo al cedente, ai fini della certificazione e del pagamento dei crediti, successivamente alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento.

La cessione del credito dovrà avvenire nel rispetto e secondo le forme previste dall'articolo 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e si dovrà pertanto formalizzare mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione sarà effettuata, a titolo gratuito, dall'ufficiale rogante dell'Ente, ove presente. In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale rogante, ovvero su richiesta del creditore, l'autenticazione delle sottoscrizioni potrà essere effettuata da un notaio (con gli onorari ridotti alla metà).

La cessione sarà notificata all'Ente [*Settore Economico Finanziario*], nelle forme previste dalla Normativa di Riferimento. Lo stesso Ente accetterà espressamente la cessione, anche ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 ed in particolare ai fini della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell' 8 ottobre 2009, n. 29, inviando alla Banca una accettazione esplicita redatta secondo lo schema allegato alla presente Convenzione (Allegato A).

Gli oneri relativi alla cessione saranno a carico dell'Impresa cedente. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.

La cessione del credito avverrà con le modalità concordate dall'Impresa cedente con la Banca negli atti di cessione, alle condizioni economiche espresse nell'unito "Documento di Riepilogo delle Condizioni" (Allegato B) che costituisce a tutti gli effetti parte integrante della Convenzione. In caso di mutamento delle condizioni generali di accesso al credito la Banca precisa che le condizioni offerte potranno essere riviste (al rialzo o al ribasso), mediante invio di opportuna comunicazione all'Ente a mezzo raccomandata A.R. avente efficacia immediata.

Ferma la comunicazione da parte dell'Ente del CIG e, ove necessario, del CUP relativi all'appalto che ha originato il credito oggetto di cessione, La Banca si obbliga ad effettuare il pagamento dei corrispettivi dovuti per la cessione con le modalità e nel rispetto della normativa sulla della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2010 e secondo quanto indicato dalla Determinazione A.V.C.P. n. 4 del 7/7/2011.

Le spese di istruttoria a carico dell'Impresa cedente non sono previste; restano in ogni caso a carico dell'Impresa gli eventuali oneri accessori quali le eventuali spese notarili, le spese di notifica e di registrazione, ecc.

Alle Imprese cedenti non è attribuita alcuna facoltà di rivalsa sull'Ente o sulla Banca, in ragione di eventuale pagamento anticipato rispetto alla data prevista nell'Atto di Certificazione da parte dell'Ente. Parimenti nulla avrà a pretendere la Banca nei confronti delle Imprese cedenti in caso di ritardato pagamento rispetto alla data indicata nella Certificazione. Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, l'Ente riconoscerà alla Banca interessi moratori nella misura di Euribor 1 mese (Act/360), rilevato il primo giorno del mese e maggiorato di uno spread dello [3,5%] su base annua, da versarsi mensilmente in via posticipata dal giorno successivo alla predetta data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento che non potrà in alcun caso superare il 12° mese dalla data di presentazione dell'istanza di certificazione.

La Banca, relativamente ai crediti certificati in modo positivo, non intraprenderà nei confronti dell'Ente, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione (e comunque fino alla scadenza del 12° mese dalla data di presentazione dell'istanza di certificazione), nessuna azione, in via giudiziale o stragiudiziale, volta al recupero anticipato dei crediti stessi o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori in misura maggiore di quanto previsto dalla Convenzione ed in linea con quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002, come modificato da D. Lgs. n. 192/2012, e dal D.M. Ministero Lavori Pubblici n.145/2000 e relativi decreti attuativi.

Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico dell'Ente nei confronti della Banca cessionaria fino alle scadenze previste nella Certificazione.

ARTICOLO 3: DURATA E RECESSO

La presente Convenzione scadrà il 31/12/2014, salva la facoltà di rinnovo esplicito, mediante formale accordo tra le parti. A partire da tale data, saranno comunque valide le obbligazioni e gli impegni assunti dalle parti in relazione alle operazioni di cessione in essere, nei limiti di quanto previsto dalla presente Convenzione.

Ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione, con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. In caso di esercizio del diritto di recesso, la Convenzione cesserà di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento della predetta comunicazione. Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nei limiti di quanto previsto dalla presente Convenzione.

ARTICOLO 4: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, ove l'Ente non proceda al pagamento di quanto dovuto entro la scadenza indicata nella certificazione, e comunque entro i 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di certificazione, la Banca avrà la facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile. La risoluzione della Convenzione non spiegherà effetti sull'efficacia delle cessioni di credito per le quali l'Ente abbia già rilasciato la Certificazione.

ARTICOLO 5: COMUNICAZIONI

Le Parti eleggono domicilio come segue:

- la Banca, presso la sede di. . in _____, Via _____ n. _____;

PEC: _____@pec.;

- Ente, presso la _____, Via _____ n. _____;

PEC: _____

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo, lì

Per il Comune/la Provincia di

.....

Per la Banca

.....

Allegati:

A – Modello di accettazione

B – Documento riepilogativo delle condizioni economiche

Allegato A

Modello di accettazione

(da redigere su carta intestata dell'Ente)

Luogo, [data]

Protocollo n.

Alla Banca

e p.c. Al Cedente

Oggetto: Accettazione cessione dei crediti certificati

Gentili Signori,

con riferimento alla cessione dei crediti certificati perfezionata in data tra (in qualità di "**Cedente**") e la Banca (in qualità di "**Cessionaria**"), per un importo complessivo di €, con atto_ [atto pubblico o scrittura privata autenticata],, notificata alla scrivente Amministrazione, in linea con le modalità previste dalla Normativa di Riferimento, a mezzo _____, al Sig....., in data, la scrivente Amministrazione, anche ai sensi della Convenzione, sottoscritta in data congiuntamente dalla stessa Banca, accetta e riconosce la suddetta cessione come valida ed opponibile ad essa stessa, ed in particolare Vi conferma che:

- non esistono alla data odierna situazioni di inadempienza della Cedente ai sensi dell'articolo 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e ss. m. i., introdotto dall'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai sensi del regolamento di esecuzione Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n. 40, ai sensi della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2008, n. 22 e, soprattutto della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29;
- è stata verificata la regolarità contributiva della Cedente ai sensi della normativa vigente in materia di DURC;
- accetta puramente e semplicemente la cessione notificata come sopra indicata, anche ai sensi dell'articolo 1248 primo comma del codice civile.

Si attesta inoltre la presente cessione come la sola efficace nei confronti della scrivente Amministrazione alla data odierna, non essendo stata notificata alla Scrivente, né accettata alcuna cessione di credito pro solvendo o pro soluto, mandato all'incasso, delegazione, costituzione di pegno, pignoramento, sequestro, opposizione o altri vincoli o gravami relativi ai crediti oggetto della presente lettera di accettazione.

.....
(firma)

Allegato B
DOCUMENTO DI RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI APPLICABILI AI FORNITORI PER
LE CESSIONI DI CREDITO

Plafond di credito concesso	Euro [•]
Forma tecnica dell'operazione	Cessione di credito pro soluto a titolo definitivo
Presupposti della Cessione	Certificazione rilasciata tramite la Piattaforma Elettronica, attestante che il credito è certo, liquido ed esigibile,
Durata condizioni proposte	Fino al 31/12/2014, salvo proroga ulteriore
Ammontare del credito oggetto di cessione	Fino al 100% dell'importo del credito certificato, per importi maggiori o uguali a Euro [•] per Cedente.
Corrispettivo della Cessione/ Tasso Debitore	Il Corrispettivo della cessione sarà pari al valore nominale del credito certificato, ridotto di uno sconto pari all'Euribor di periodo/360, maggiorato di uno spread massimo del 4,25% su base annua oltre ad una commissione fissa massima dello 0,75%. La durata della dilazione andrà dalla data di stipulazione del contratto di cessione sino alla data di rimborso indicata dall'Ente nella certificazione. Sono fatte salve condizioni migliorative concordabili dal creditore direttamente con la banca.
Tasso di interesse a carico dell'Ente in caso di ritardato pagamento oltre la scadenza indicata nella certificazione	Euribor 1 mese/360 maggiorato di uno spread del [3,5%] su base annua.
Cessione da formalizzare mediante	Atto pubblico/scrittura privata autenticata, da notificarsi all'Ente secondo le modalità previste dalla Normativa di Riferimento.
Referente presso la Banca	[nome gestore – tel – mail]

la Banca

.....